



**COMUNE DI GERGEI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12.09.2012**

## ***SOMMARIO***

**Articolo 1 Oggetto del regolamento**

**Articolo 2 Assimilazioni**

**Articolo 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

**Articolo 4 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

**Articolo 5 Attività di controllo e interessi moratori**

**Articolo 6 Riscossione coattiva**

**Articolo 7 Rimborsi e compensazioni**

**Articolo 8 Incentivazione per l'attività di controllo e di accertamento**

**Articolo 9 Entrata in vigore del regolamento**

## **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2 Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata:
2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui ai commi precedenti soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

## **Articolo 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. L base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n° 504/92.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### **Articolo 4 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta municipale propria dovuta se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, compresa la quota di riserva dello Stato, è inferiore a €12,00.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.

#### **Articolo 5 Attività di controllo e interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

#### **Articolo 6 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse mediante ruolo coattivo di cui al

D.P.R- n° 602/1973, ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

### **Articolo 7 Rimborsi e compensazioni**

1. Sulle somma da rimborsare è corrisposto l'interesse stabilito nella misura prevista dall' articolo 5 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

### **Articolo 8 Incentivazione per l'attività di controllo e di accertamento**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Articolo 9 Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.